



Foglio N **2.20.00**
informativo .

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Straordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.

Data aggiornamento 08/03/2010

FIDEJUSSIONE OMNIBUS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Legnano Spa

Sede Sociale e Direzione Generale :Largo F. Tosi, 9 - 20025 Legnano

Capitale Sociale: 472.573.272,00 euro al 20/06/2007 .

Indirizzo E-Mail: Info@bancadilegnano.it

Indirizzo telematico: www.bancadilegnano.it e www.blbanking.it

Telefono 800.100.201 - Fax 0277004377

Codice ABI: 03204

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale/P.IVA 09492720157

Iscritta all'Albo delle Banche: n. 5542

Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5584.8

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia Spa

La società' e' soggetta all'attività' di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano.

CHE COS'E' LA FIDEJUSSIONE OMNIBUS

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

a) pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;

b) possibilità' per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché' il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Condizioni economiche

Recupero delle spese postali, per la raccolta della "data certa", per un importo pari al peso del plico inviato per posta prioritaria, secondo le tariffe postali pro-tempore vigenti.

Spese per comunicazioni soggette a trasparenza, ogni invio (spese produzione ed invio documento di sintesi): euro 2,00.

Recesso

La fidejussione scadrà unicamente quanto la Banca avrà ricevuto da parte del fidejussore recesso da darsi a mezzo lettera raccomandata. Qualora il fidejussore intendesse recedere, il recesso non potrà in alcun modo togliere efficacia alla garanzia, che sarà operativa per tutte le operazioni dallo stesso garantite, compiute fino al giorno (incluso) della comunicazione del recesso e per ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti allo stesso momento. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito, il fidejussore sarà tenuto a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso è divenuto efficace e sia decorso il termine di presentazione degli assegni- emessi dal debitore ed ancora in circolazione - e/o il rischio derivante da partite di portafoglio anticipate scadute o a scadere. Il fidejussore si obbliga, dietro semplice invito per lettera raccomandata o telegramma, a versare alla Banca nel termine indicato dai contratti regolanti le obbligazioni garantite e fino alla concorrenza dell'importo indicato, le somme dovute alla data dell'invito, con espressa rinuncia al beneficio della preescussione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Immediati, subordinati all'adempimento delle obbligazioni assunte, verso la banca stessa, dal debitore garantito.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Ufficio Legale Banca di Legnano - Largo Franco Tosi 9, 20025 Legnano (MI)", o inviata per posta elettronica a info@bancadilegnano.it o, infine, via fax al numero 0331521394, o consegnata allo sportello ove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni (90 giorni se trattasi di reclami assoggettabili a depositi titoli, servizi finanziari e di investimento, ivi compreso le cassette di sicurezza). Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma - tel 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it); se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente.
- Prefettura territoriale competente (www.interno.it e www.tesoro.it) nell'ambito delle misure varate dal D.L. 185/08 convertito in l. 2/2009, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, e' possibile utilizzare il presente canale scaricando la modulistica dai predetti siti istituzionali inviando via raccomandata o posta elettronica l'istanza alla Prefettura territorialmente competente.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Escussione: Richiesta esercitata dal creditore nei confronti del debitore per soddisfare il credito vantato dal primo.

Garante (fidejussore): è la persona che rilascia la fidejussione a favore della Banca.

Debitore principale: è la persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca.

Importo massimo garantito: è la comprensiva somma (per capitale interessi e spese) che il fidejussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.

Reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fidejussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

Solidarietà fra fidejussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.

Regresso: è il potere del fidejussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione rilasciata alla Banca.